

Maurizio TALIANO è Ten. Colonnello dell'Arma dei Carabinieri. Ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella, l'Accademia Militare e la Scuola Ufficiali nonché molteplici corsi di formazione tra i quali quelli in tema di coordinamento delle FF.PP. presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, di metodologia didattica e per formatori di Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Laureato in Scienze Politiche e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Da numerosi anni svolge attività di docenza presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri. È cultore della materia "Diritto di polizia".

Davide ACQUAVIVA è Tenente dell'Arma dei Carabinieri. Ha avuto esperienze professionali nell'organizzazione addestrativa presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri quale Comandante di Plotone ed Insegnante di Polizia Militare. Attualmente è Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata (NA).



- Titolo:** I "COMPRO ORO"
S. titolo: Sviluppo del settore, normativa, controlli di polizia ed eventuali illeciti riscontrabili
Autori: Maurizio TALIANO e Davide ACQUAVIVA
Editore: LEX ET ARS
Anno: 2015
On Line: APP "LEX ET ARS" e <http://www.edicolea.com>
Estratto: Capitoli 2 e 3

2. Disciplina dell'attività commerciale

L'attività dei "Compro Oro" consiste principalmente nell'**acquisto di oggetti preziosi finiti usati**, generalmente costituiti da gioielli (anelli, bracciali, collane ecc.) da destinare successivamente al mercato come prodotti usati oppure come oggetti da rottamare destinati alla fusione. **Questi oggetti preziosi usati non possono essere alterati e devono essere lasciati nello stato in cui si trovano per un periodo minimo di dieci giorni dal momento dell'acquisto.**

Tale commercio¹ trova disciplina primaria in alcuni articoli del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 126 - 128), dal suo regolamento di esecuzione, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, (artt. 242 - 247) nonché ulteriori norme che, nel corso degli anni, hanno regolamentato vari aspetti della specifica attività e della particolare merce posta in vendita. Tali leggi, nel complesso, risultano essere, talvolta, di non facile comprensione poiché non adeguatamente coordinate ed aggiornate; la conseguenza è stata l'ulteriore produzione di circolari, chiarimenti e interpretazioni, a volte, di non facile lettura.

Riassumiamo quindi le normative che disciplinano lo specifico settore commerciale:

- a.** L'art. 126 T.u.l.p.s. e l'art. 242 del regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. dispongono che non si possa esercitare il commercio di cose usate² senza averne fatta dichiarazione preventiva

¹ Costituisce messa in commercio, agli effetti della legge penale, anche solo la trattativa, l'offerta in vendita, l'organizzazione, pur se rudimentale, dirette allo smercio di determinati oggetti.

² Sono cose usate quelle che possono essere riutilizzate e quelle che possono essere impiegate in maniera diversa rispetto all'uso fattone in origine. Per utilizzare un termine di uso comune si può dire che la merce è di "seconda mano" in quanto non proviene, come nuova, da una fabbrica o da un esercente

all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Tale funzione è stata attribuita ai comuni, dal 1° gennaio 1978, ai sensi dell'art. 19, co. 1, n. 18, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e si concretizza con l'inoltro di una segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A. - art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241) all'ufficio competente dell'amministrazione comunale (ufficio/sportello per il commercio o attività produttive/economiche) corredata da tutta la documentazione richiesta per lo svolgimento dell'attività commerciale che garantisca l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge (urbanistici, commerciali, tributari, di prevenzione incendi, sanitari, ecc.) inerenti all'esercizio dell'attività. La documentazione da presentare può contenere: dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relativi a tutti gli stati e le qualità personali del richiedente; destinazione d'uso e planimetria dei locali; copia del titolo di disponibilità dei locali; copia del certificato del registro delle imprese; partita I.V.A.³; nulla osta sanitario; eventuale polizza assicurativa; versamenti vari e altri documenti o informazioni richiesti dall'amministrazione comunale. La dichiarazione

abilitato a tale commercio ma avendo, per effetto dei precedenti passaggi, esaurito il ciclo dei trasferimenti dal fabbricante al privato acquirente, ha perduto il suo carattere di "oggetto nuovo". Deve pertanto considerarsi usato l'oggetto prezioso che, quali che siano la sua caratteristica fisica ed il suo valore economico, sia stato rimesso in circolazione dopo che era pervenuto nelle mani di un privato a causa di un negozio (lecito o illecito) o di un rinvenimento o di un'attività criminosa (cfr. sentenza Corte Cost., 9 luglio 1963, n. 121 che ha precisato cosa debba intendersi per "oggetto nuovo" e "oggetto usato").

³ L'identificativo di partita I.V.A. distingue univocamente un soggetto che esercita un'attività rilevante ai fini dell'imposizione fiscale indiretta. È composto da una sequenza di 11 cifre, raggruppate secondo uno schema, ed è rilasciato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza di chi intende far commercio di cose usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando, nel caso in esame, che si tratta di commercio di oggetti usati di pregio e preziosi. In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata. La S.C.I.A. integra ed assorbe altresì le disposizioni e le dichiarazioni⁴ previste dall'art. 7, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, relativo alla riforma della disciplina del settore del commercio.

b. L'art. 127 T.u.l.p.s. e gli artt. 243 - 246 del regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. stabiliscono che i commercianti di oggetti preziosi⁵, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore territorialmente competente⁶ ⁷. La domanda⁸ per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione dei soggetti per i quali è richiesta, il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la propria sede, la natura degli affari che saranno svolti, la tariffa delle operazioni nonché il personale

che intende impiegare, distinguendo tra rappresentanti, dipendenti e collaboratori. L'articolo in esame prescrive che chi fa richiesta della licenza per il commercio di oggetti preziosi⁹ deve provare di essere iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli¹⁰. La licenza ha validità sul territorio nazionale, ha carattere e durata permanente¹¹. La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi usati, appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se ubicati in località diverse. Quindi è possibile aprire succursali di vendita di oggetti preziosi in un diverso ambito provinciale. In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza concessa alla ditta rappresentata, rilasciata dal Questore, che deve obbligatoriamente indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore¹² o del rappresentante di commercio nonché l'annotazione della sede dell'esercizio per la quale è rilasciata. Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui provincia si trova la succursale dell'esercizio; quest'ultima Autorità di P.S. provvederà alla verifica dei requisiti di legge in capo al rappresentante e ai locali presenti nella sua giurisdizione. Tutti gli adempimenti previsti dal T.u.l.p.s. devono comunque essere effettuati e rispettati presso ogni singola succursale.

In sintesi la gestione sia della sede principale sia di un numero limitato di succursali può avvenire per mezzo di rappresentanti; i dipendenti di ditte italiane non hanno l'obbligo di richiedere un'autonoma licenza ma debbono esibire una copia vidimata della licenza originale e documentare il rapporto che intercorre con la ditta medesima.

La licenza questorile viene concessa solo dopo aver verificato i requisiti subiettivi e presupposti obbiettivi richiesti dagli

4 È prevista la dichiarazione:

- di essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività, previsti dalla normativa stessa e da quella regionale;
- di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- del settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- dell'esito dell'eventuale valutazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

5 L'obbligo di munirsi di licenza incombe sui commercianti di preziosi tanto che svolgano abitualmente quanto occasionalmente l'attività.

6 Le ragioni per le quali questa tipologia di commercio è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza è dovuta alla natura delle merci ed alla conseguente facilità con cui si potrebbero consumare truffe a danno di ignari compratori. In particolare il commercio di beni preziosi usati pone il delicato problema di evitare che esso si presti come espediente volto a celare la ricettazione di beni di provenienza furtiva. Se per un bene nuovo è possibile ricostruire la legittima provenienza, al contrario, nel caso di vendita di beni preziosi usati occorre che siano apprestate delle garanzie minime volte a scoraggiare il commercio illecito di beni di provenienza delittuosa. Da qui la necessità di adeguata attività ispettiva per esigenze sia di prevenzione che di eventuale repressione di delitti contro il patrimonio, attraverso il controllo del movimento di cose che, per le loro caratteristiche e valore, possono essere oggetto di reato.

7 Si rammenta ancora che il negozio di Compro Oro è un esercizio commerciale; pertanto, a fronte del rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza, devono essere svolte tutte le pratiche amministrative presso il comune e la Camera di Commercio di competenza, inerenti l'apertura di un'attività commerciale. La sola licenza del Questore non è sufficiente per gestire un negozio di preziosi, anche usati: occorre infatti anche la licenza comunale di esercizio commerciale. Parallelamente, la sola licenza comunale non è sufficiente per esercitare il commercio di preziosi. Infatti l'autorizzazione rilasciata dal Questore e quella rilasciata dal sindaco hanno finalità ben distinte essendo la prima prescritta per motivi di ordine e sicurezza pubblica; la seconda a fini di salvaguardia dell'ordinato sviluppo del commercio e dell'equilibrio del mercato.

8 Per il modello di richiesta di autorizzazione e la relativa scheda informativa cfr. rispettivamente http://img.poliziadistato.it/docs/Modulo_oggetti_preziosi.pdf e http://img.poliziadistato.it/docs/scheda_preziosi.pdf.

9 Bisogna tenere conto che l'art. 127 T.u.l.p.s. prevede un rilascio generico di licenza per il commercio di oggetti preziosi, poiché la distinzione fra esercizi che operano "al momento" (c.d. gioiellerie), esercizi che operano "all'ingrosso" e altre tipologie di commercio di oggetti preziosi usati, tra cui gli esercenti la vendita al minuto che possono acquistare oro usato, rivendendolo al minuto e mandando la rimanente parte invenduta a fondere (c.d. Compro Oro) è data dalle prescrizioni stabilite dal Questore e riportate sull'autorizzazione stessa.

10 Questa è l'esatta dicitura dettata dal T.u.l.p.s., ancora oggi in vigore: attualmente possiamo affermare che, come detto in precedenza, occorre la partita I.V.A. e l'iscrizione nel registro delle imprese.

11 Art. 11 del regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. L'articolo ricorda inoltre che "Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività".

12 L'art. 2203 del Codice civile riporta: "È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale". Nei successivi articoli il termine institore è utilizzato per indicare la persona preposta dall'imprenditore a rappresentarlo in ogni sua funzione, sia nella sede principale che in una secondaria o in un particolare ramo dell'impresa. La sua rappresentanza è esercitata sempre nei limiti dei poteri ad egli conferiti dalla procura. L'institore è una figura ausiliaria dell'imprenditore, di norma un dipendente con la qualifica di dirigente, preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. Tra gli ausiliari subordinati dell'imprenditore, l'institore è quello fornito dei maggiori poteri di rappresentanza e amministrazione dell'impresa. L'institore è, infatti, un "alter ego" dell'imprenditore poiché lo sostituisce quasi completamente nell'attività.

artt. 11¹³, 12¹⁴ e 131¹⁵ T.u.l.p.s., impedendo che persone che hanno precedenti penali per gravi e specifici reati ottengano l'autorizzazione in quanto ne potrebbero abusare¹⁶. Spesso un funzionario dell'ufficio di P.S. svolge un sopralluogo nel negozio di Compro Oro per accertare che siano state adottate le misure di sicurezza, di cui si dirà subito dopo, idonee ad assicurare l'incolumità delle persone che vi lavorano all'interno. L'obbligo della licenza spetta anche agli esercenti stranieri che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, di oggetti preziosi.

Per i cittadini comunitari, così come per i cittadini italiani, è sufficiente che siano muniti della copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.

- c. L'art. 128 T.u.l.p.s. e l'art. 247 del regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. prescrivono che i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli precedenti **non possono compiere operazioni su cose usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato**¹⁷. Essi devono tenere un **registro delle**

operazioni¹⁸ che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute, trascrizione che deve sempre avvenire con tempestività e senza alcuna omissione, così come affermato anche dalla giurisprudenza¹⁹.

Nel dettaglio, il registro di chi fa commercio di oggetti preziosi usati deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco:

- il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori²⁰, dati che devono essere estrapolati dal documento prima citato, obbligatoriamente esibito da persona maggiorenne²¹;
- la data dell'operazione da parte dell'acquirente;
- la specie della merce comprata o venduta, descrivendo gli oggetti acquistati per natura, qualità e quantità²²;
- il prezzo pattuito.

Nel passato il registro doveva essere debitamente bollato, a norma di legge, in ogni foglio²³. Attualmente permane l'obbligo della numerazione e, ad ogni pagina, della vidimazione da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza che attesta il numero complessivo delle pagine nell'ultima di esse; **il registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di Pubblica Sicurezza**, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame, come disposto dall'art. 16 del regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, **non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto**^{24,25}, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti

13 L'art. 11 così recita:

"Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

14 L'art. 12 dispone:

"Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione". Il primo comma, che riportava: *"Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto"* è stato abrogato dall'art. 13, co. 1, lett. g), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

15 L'art. 131 così prescrive:

"Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci".

16 La licenza per il commercio di preziosi, anche usati, attiene ad un settore di estrema delicatezza ordinamentale che giustifica la massima severità dell'amministrazione non solo nell'attività di repressione ma, primariamente, nell'attività di prevenzione che qui si estrinseca nel costante riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi in capo al titolare dell'autorizzazione.

17 Per i documenti d'identità, di riconoscimento ed equipollenti vedasi artt. 292 e 293 regolamento T.u.l.p.s. ed artt. 1 e 35 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*.

18 Il registro delle operazioni giornaliere potrebbe essere tenuto con modalità informatiche per esplicita disposizione contenuta nell'art. 16, co. 3, del regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s., disposizione inserita dall'art. 2, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Nella realtà pratica si continua ad utilizzare il registro nella versione cartacea per la mancata emanazione del decreto del Ministro dell'interno che dovrà stabilire le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'eventuale obbligo di bollo ed esibizione di questo ed altri registri, predisposti con mezzi informatici ed in formato elettronico.

19 Cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 7 luglio 1992, n. 674.

20 Tali prescrizioni sono dettate al fine di prevenire e reprimere comportamenti delittuosi attraverso la conoscenza non solo della provenienza ma anche della destinazione dei preziosi usati, acquistati da privati non commercianti, talvolta in circostanze non del tutto chiare.

21 È vietato l'acquisto di oro usato da parte di minori. Occorre ricordare che l'esercente non può accettare deleghe da parte di altri soggetti in quanto è tenuto a riconoscere la persona fisicamente presente nel negozio all'atto della vendita.

22 Per tutti gli oggetti preziosi registrati si dovrà effettuare una descrizione quanto più dettagliata possibile in modo da poterli subito riconoscere. Dovranno essere indicati esattamente la struttura, composizione degli oggetti, il loro numero e peso, la loro misura, grandezza, massa ed eventuali caratteristiche particolari.

23 Il Ministero dell'interno, con la risoluzione 557/PAS.16325.14600(16) del 27 dicembre 2007, ha chiarito definitivamente che la vidimazione dei registri di P.S. non è soggetta a bollatura.

24 L'obbligo sussiste perché le Forze di Polizia possano eseguire eventuali controlli; alcuni negozianti usano compilare un "modulo di acquisto" o far sottoscrivere al cliente una dichiarazione/liberatoria che attesti la provenienza lecita dell'oro oggetto della vendita per sollevarli dalla responsabilità di acquistare oggetti rubati.

25 Ciò non significa che anche il pagamento sia differito di 10 giorni: la corresponsione del denaro infatti è contestuale al momento della vendita.

ovvero all'asta pubblica^{26 27}.

- d. L'art. 9 T.u.l.p.s., oltre alle disposizioni di carattere generale prima ricordate, concede al Questore il potere di impartire discrezionalmente prescrizioni di dettaglio, a salvaguardia del pubblico interesse, ritenute necessarie. Tali imposizioni si concretizzano nell'obbligo di dotarsi di idonei sistemi di protezione e di sicurezza, consistenti per di più in strumenti di allarme in funzione antirapina ed antintrusione; di utilizzare casseforti anche con apertura a tempo; di realizzare una paratia, con vetri blindati antisfondamento, di separazione dal pubblico o, in alternativa, di porta antisfondamento ad apertura comandata all'ingresso; di installare un apparato con telecamere di video sorveglianza con registrazione; di collegare il locale alla sala/centrale operativa delle Forze di Polizia, ecc²⁸. Alcune Autorità provinciali prescrivono anche di comunicare, con cadenza mensile, le operazioni di acquisto degli oggetti preziosi usati, con l'obbligo di consegnare copia delle relative pagine del "registro delle operazioni giornaliere"; di dare immediata comunicazione della ragione sociale e della sede legale delle ditte specializzate e/o fonderie con le quali si intende intraprendere rapporti commerciali; di comunicare preventivamente il trasferimento dell'esercizio in altro locale e non svolgere in esso altre attività non consentite; di tenere esposta la licenza nei locali dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico; di restituire subito la licenza a cessata attività ecc. Si rammenta che **il Questore ha il potere di emanare eventuali provvedimenti inibitori** (diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, anche solo per abuso della licenza da parte del titolare, in virtù dell'art. 10 T.u.l.p.s.) **nonché di esercitare controlli ed eseguire ispezioni e verifiche, potere questo concesso anche agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza** ai sensi dell'art. 16 del T.u.l.p.s.

Aldilà di queste norme primarie esiste un'ulteriore disciplina di settore che può essere così sintetizzata:

26 Per espressa previsione di legge le disposizioni fin qui ricordate si applicano al commercio di cose usate di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati: trattasi quindi della normativa che si applica alle attività commerciali comunemente definite "Compro Oro".

27 Gli obblighi fin qui elencati, che mirano a dare all'Autorità di Pubblica Sicurezza la possibilità di controllare la circolazione delle cose usate e di valore, sono esclusivamente a carico di chi svolge attività avente ad oggetto preziosi non nuovi, potendo essi provenire da attività criminose o potendo costituire materiale idoneo alla ricettazione, all'incauto acquisto o al riciclaggio. Tali obblighi non sono invece imposti a coloro che commerciano oggetti preziosi nuovi (cfr. citata sentenza Corte Cost., 9 luglio 1963, n. 121 che, al fine di pervenire ad una corretta identificazione delle categorie, ha chiarito cosa debba intendersi per "oggetto nuovo" e "oggetto usato"). In sintesi ciò che caratterizza il Compro Oro, e che li distingue da una normale oreficeria, è il fatto di acquistare solo ed esclusivamente oggetti usati, per poi rimmetterli nel mercato come prodotti finiti oppure come oggetti da rottamare destinati alla fusione.

28 Si rammenta che sono stati presentati disegni di legge parlamentare e proposte di associazioni di categoria che vorrebbero rendere obbligatoria anche la fotografia dei preziosi depositati, similmente a quanto già predisposto dall'art. 64 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" relativamente alla possibilità di allegare, alla documentazione di autenticità, copia fotografica di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico.

- e. D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi" e regolamento attuativo adottato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150. La normativa definisce quali metalli siano da considerarsi preziosi (**platino, palladio, oro e argento**²⁹); i loro **titoli legali**³⁰; le caratteristiche del **marchio di identificazione**³¹ e le procedure per ottenere le matrici recanti le impronte del marchio stesso; gli oggetti esonerati dall'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo; la tenuta del registro degli assegnatari dei marchi di identificazione presso ogni Camera di Commercio³²; la disciplina degli oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista; i sistemi di certificazione; l'attività di vigilanza ed ispettiva esercitata dalle Camere di Commercio nonché una nutrita serie di sanzioni.

29 Altri metalli come, ad esempio, il rodio o il rutenio, sebbene molto costosi e quindi preziosi per gli operatori di settore, non sono invece considerati tali dalla legge italiana.

30 Il **titolo** rappresenta il rapporto espresso in millesimi tra il peso del fino ed il peso del complesso dei metalli componenti la lega. Il **titolo legale** del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi. Per l'oro il titolo legale da garantire a fusione, per ogni parte degli oggetti, deve essere di 750, 585 o 375 millesimi. I titoli legali nazionali, confrontati con alcune marcature estere, per lo più anglosassoni, talvolta utilizzate anche nel nostro Paese, equivalgono, rispettivamente, a 18, 14 e 9 carati. È ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi. È inoltre ammesso, in via eccezionale, il titolo 753 millesimi esclusivamente per gli oggetti in oro eseguiti con il metodo della fusione in cera persa con iniezione centrifuga. Gli oggetti in metallo prezioso aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, devono essere marchiati con il titolo legale inferiore (es. oro 690 millesimi deve essere marcato 585 millesimi). La forma geometrica e la misura dell'impronta del marchio del titolo, contenente le cifre del titolo legale, devono rispettare le dimensioni imposte dalla legge. Le cifre che indicano il titolo devono risultare leggibili, incise nell'oggetto e non impresse a rilievo. Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi deve esporre un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben in vista, i relativi titoli.

31 Nell'impronta, di forma poligonale e leggibile, del **marchio di identificazione**, che individua il produttore responsabile dell'oggetto, sono contenuti:

- la sagoma di una stella a cinque punte;
- il numero caratteristico, attribuito dalla Camera di Commercio all'azienda assegnataria, atto ad identificare il produttore od importatore;
- la sigla della provincia ove l'azienda ha la propria sede legale (es. ★001AR" il primo numero caratteristico assegnato ad un'impresa orafa dalla Camera di Commercio della provincia di Arezzo).

I punzoni in uso alle aziende sono sottoposti a rigoroso rendiconto e sono oggetto di controllo ispettivo. La Camera di Commercio autorizza anche l'allestimento di punzoni che, oltre a quelle del marchio di identificazione e del titolo, rechino l'impronta di marchi tradizionali di fabbrica o di sigle particolari. Alcuni grandi fornitori orafi garantiscono ulteriormente i loro prodotti con certificazioni aggiuntive rilasciate da laboratori o organismi specializzati autorizzati.

32 Le Camere di Commercio sono state delegate dallo Stato a vigilare sul rispetto delle norme che regolano la produzione e la commercializzazione dei metalli preziosi attraverso ispezioni, prelievi di campioni e saggi. Per l'espletamento di tali funzioni si rammentano: il D.P.C.M. 6 luglio 1999, "Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di Commercio", il D. Lgs. 16 marzo 2001, n. 143, "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle Camere di Commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali" e il D. Lgs. 23 maggio 2003, n. 167, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di Commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

In sintesi **i metalli preziosi, le loro leghe e gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio italiano debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso e il marchio di identificazione**³³.

I commercianti non possono vendere né detenere, pronti per la vendita, oggetti composti da materiali preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e del titolo legale. Il **sequestro** degli oggetti preziosi è **obbligatorio** in caso di dubbio sull'autenticità dei marchi, di incompletezza, assenza o illeggibilità delle impronte dei marchi e del titolo³⁴.

- f. Legge 17 gennaio 2000, n. 7, "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998" che stabilisce cosa si deve intendere per "oro"³⁵ e quali sono i requisiti per esercitare tale commercio in modo professionale, (cosiddetti "Operatori Professionali in oro"), ad uso industriale o da investimento, per conto proprio o per conto terzi³⁶. Il legislatore con

33 Tale obbligo è alla base del sistema italiano della garanzia del titolo. Adottando tali regole lo Stato affida, in gestione fiduciaria, il marchio di garanzia al produttore; quest'ultimo assume la piena responsabilità sull'esattezza del contenuto dichiarato di metallo prezioso negli oggetti prodotti, rispondendone sia nei confronti dell'acquirente che della collettività.

34 Le sanzioni, sia amministrative che penali, connesse alla normativa sui metalli preziosi sono numerose: qui si ricorda, a puro titolo esemplificativo, l'eventuale applicazione degli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 251/99 e degli artt. 468 e ss., 514, 515 e 517 del Codice penale.

35 Si considera:

- **"oro da investimento"** l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, comunque superiore ad un grammo di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco, non aventi valore numismatico;
- **"materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale"** per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a successiva fusione e lavorazione (es. granuli, polveri, pani, verghe, bottoni e minerali auriferi), i semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi nonché l'oro da investimento (es. lingotti e placchette citate precedentemente) allorché venga destinato a successiva lavorazione e muti perciò la propria qualificazione. In questa categoria rientrano anche i c.d. "semilavorati" la cui caratteristica e tratto saliente è costituito dall'essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione e cioè dall'impossibilità di utilizzare autonomamente il materiale o la lega d'oro. Esso, dunque, necessita di un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l'utilizzo da parte del consumatore finale.

Da questi si deve tener distinto il commercio di oro per altri scopi tra cui:

- **oro da gioielleria** ad uso ornamentale (es. gioielli e monili);
- **oro per componentistica elettronica** (es. materiale aureo di rivestimento delle superfici);
- **oro per scopi medici e diagnostici** (es. materiale aureo per la realizzazione di otturazioni e ponti in odontoiatria).

Secondo un documento della Banca d'Italia, datato 28 maggio 2010, in queste categorie deve essere ricompreso non solo l'oro in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare ma anche quello in condizione di "rottame" o "rifiuto" da destinare a fusione per ricavare altro oro di tipo diverso (es. altro oro da gioielleria ad uso ornamentale).

36 In dettaglio l'art. 1, co. 3 della legge n. 7 del 2000 sancisce che

questa norma ha voluto stabilire sia le modalità con le quali identificare la natura dei beni che possono essere qualificati come oro, sia le caratteristiche che un'azienda deve assumere per poter svolgere lecitamente tale attività. Infatti, stabilendo che solo le società lucrative o cooperative, con capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni, possono svolgere tale attività, esclude di fatto l'accesso a tale mercato da parte delle ditte individuali. Ulteriore condizione necessaria per commercializzare oro in modo professionale è il possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" nonché il rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte della Banca d'Italia. La norma stabilisce altresì che chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione alla Banca d'Italia (ex Ufficio italiano dei cambi), qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro. Inoltre la legge in questione ha abolito il monopolio dell'oro consentendo ai privati di acquistare monete e lingotti di oro fino da investimento in esenzione I.V.A.³⁷.

- g. D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei

l'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione alla Banca d'Italia, secondo le modalità previste dall'art. 5 del provvedimento UIC (Ufficio italiano dei cambi) del 14 luglio 2000, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
- oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
- possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, co. 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

L'esercizio in via professionale del commercio di oro è comunque compatibile con lo svolgimento di altre attività del settore. Se svolgono anche il mestiere di Compro Oro non possono utilizzare per fini pubblicitari il numero d'iscrizione nell'elenco degli operatori professionali in oro. Infatti l'Istituto di emissione, con una lettera circolare inviata a tutti gli operatori professionali, ha evidenziato l'utilizzo indebito, nell'attività congiunta di Compro Oro, del numero meccanografico/codice operatore rilasciato per l'esercizio in via professionale del commercio di oro, finanche con riferimenti ad autorizzazioni della Banca d'Italia, con la possibilità di ingenerare nel pubblico l'errata convinzione che vi sia legittimazione accordata dall'Istituto anche per la secondaria operatività. La circolare si conclude, nel caso di ulteriori utilizzi di forme di pubblicità idonee ad indurre in errore gli utenti o a spendere in maniera inappropriata la denominazione della Banca d'Italia, con la riserva di avviare ogni eventuale iniziativa a tutela degli utenti nonché delle ragioni e dell'immagine dell'Istituto stesso.

37 Fino al 2000 in Italia era vietato ai privati comprare oro per investimenti, per uso privato o custodia in cassetta di sicurezza, fatta eccezione dell'oro lavorato o moneta. Erano state comunque previste delle esenzioni, previa autorizzazione ministeriale, per talune banche situate in zone dove la concentrazione di laboratori di oreficeria risultava più alta.

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che riguarda direttamente il commercio in esame laddove i soggetti che esercitano l'attività di Compro Oro sono tenuti agli obblighi di identificazione e di registrazione previsti dalla normativa antiriciclaggio che va ad integrare quanto già imposto dall'art. 128 T.u.l.p.s.. Quindi il Compro Oro assolve agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio adempiendo alle imposizioni previste dal T.u.l.p.s. in tema di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni giornaliere sul registro vidimato dalla Questura, da conservare per cinque anni.

Sotto questo profilo i Compro Oro sono sottoposti anche alla vigilanza della struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, U.I.F.)³⁸; è a questo ufficio che deve essere inviata la segnalazione di operazioni sospette. Tale comunicazione ha luogo quando i destinatari degli obblighi antiriciclaggio "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". Il Ministro dell'interno, con decreto del 17 febbraio 2011, intitolato "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari", ha individuato alcuni elementi, a titolo esemplificativo, per valutare con criterio e buon senso, la sussistenza di eventuali operazioni sospette. Tra i soggetti destinatari del decreto sono ricompresi anche coloro che commerciano oggetti preziosi, ai quali è stata rilasciata la licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi del T.u.l.p.s.³⁹

Infine il decreto 231/2007 può trovare ulteriore applicazione allorché emerga che l'attività commerciale risulti un'attività "di copertura" per la consumazione dei reati di grave rilevanza che la normativa stessa intende contrastare.

38 Si evidenzia che i Compro Oro entrano in rapporto con la Banca d'Italia solo per il tramite di questa struttura dedicata al contrasto del riciclaggio. La Banca d'Italia, in altre parole, non esercita alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento di queste attività commerciali.

39 Gli **indicatori di anomalia generali**, contenuti nel decreto ministeriale, sono connessi e relativi:

- all'identità o all'atteggiamento del cliente;
- alle modalità di esecuzione delle operazioni;
- ai mezzi di pagamento utilizzati.

Nel decreto, per ogni indicatore di anomalia, da verificare in via generale, sono riportati, a titolo dimostrativo, diverse ipotesi. Ad esempio gli **indicatori di anomalia specifici** per categoria di soggetti, con riferimento a chi fa **commercio di oggetti preziosi**, sono:

- la richiesta di acquisto o vendita di beni di valore, in contanti, per importi molto rilevanti;
- l'acquisto o vendita di beni di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente;
- l'acquisto di beni per importi molto elevati da parte di una società che presenta un capitale sociale ridotto;
- l'acquisto o vendita di beni di valore senza disporre di adeguate informazioni sulle caratteristiche e sul valore degli stessi;
- l'acquisto o vendita di uno o più beni di valore in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi complessivamente molto differenti;
- frequenti operazioni di acquisto o vendita di beni di valore in nome o a favore di terzi, quando i rapporti non appaiono giustificati.

In conclusione, per quanto fin qui esposto, i Compro Oro possono essere definiti come "esercizi commerciali che acquistano, commerciano o rivendono oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose **usati** e li cedono nella forma di materiale, di rottami d'oro o di metalli preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi"⁴⁰. Trattano esclusivamente **prodotti finiti** e non possono, congiuntamente, acquistare oro da gioielleria usato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi) e cedere il prodotto finito ottenuto⁴¹.

I principali obblighi e le operazioni a carico dell'operatore commerciale possono essere così riassunti:

- identificazione del cliente, avente la maggiore età, mediante un documento di identità o di riconoscimento non scaduto;
- compilazione del registro delle operazioni giornaliere in ogni sua parte;
- attuare il fermo cautelare di dieci giorni degli oggetti preziosi acquistati;
- rispettare le prescrizioni di dettaglio impartite dal Questore nella licenza;
- acquistare, detenere e porre in vendita preziosi che abbiano

40 Cfr. Caringella F., Mazzamuto S., Morbidelli G., Manuale di diritto di Pubblica Sicurezza, Dike giuridica editrice, Roma, 2013, pagg. 448 e 449.

41 Nel già citato documento "Chiarimenti in materia di oro", del 28 maggio 2010, la Banca d'Italia ha ulteriormente precisato le attività che possono essere esercitate dai Compro Oro. L'Istituto di emissione ha affermato che il commercio di oro che è legittimamente consentito alle suddette attività, può essere dedotto, per esclusione, da quello non riservato agli "operatori professionali in oro". Conferma pertanto che non occorre la comunicazione di avvio dell'attività e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all'art. 1, co. 3, della legge n. 7/2000 per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di "oro da gioielleria", anche usato.

A titolo di esempio, i Compro Oro:

- **possono** acquistare oggetti preziosi usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell'art. 1, co. 1, della stessa legge: è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come "oro da investimento", a dover assumere la qualifica di "operatore professionale in oro";
- **non possono** congiuntamente acquistare "oro da gioielleria" usato/avariato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sul fino ottenuto) e cedere il fino ottenuto.

Nella direttiva si esplicita chiaramente che il Compro Oro non può consegnare ad una fonderia il proprio oro per le cosiddette lavorazioni finalizzate all'ottenimento del puro, contenuto nella gioielleria, e poi rivendere l'oro puro ottenuto. È così possibile descrivere un'operazione che il Compro Oro, non iscritto alla Banca Italia come operatore professionale, non può effettuare perché in violazione della legge n. 7/2000. Un Compro Oro acquista un anello in oro da un cliente privato; dopo i dieci giorni di fermo obbligatorio in negozio, decide di rivolgersi ad una fonderia ed emette un documento di trasporto, indicante la lavorazione, con il quale consegna l'anello per la fusione ed affinazione. La fonderia, al termine della fusione e affinazione, restituisce l'oro puro estratto dall'anello, indicandone il prezzo; quindi il Compro Oro decide di fatturare alla fonderia il prezzo dell'oro puro estratto dal precedente passaggio. In questo movimento la proprietà del bene (l'anello) è ancora in capo al Compro Oro, lo sarà fino ad emissione della fattura e la fonderia svolge il ruolo di azienda a cui è stata commissionata una lavorazione.

Si comprende quindi che la Banca d'Italia non esercita alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività dei tradizionali Compro Oro; la sorveglianza è eseguita solo ed esclusivamente sugli operatori professionali in oro.

- impresso il titolo legale e il marchio di identificazione;
- rispettare gli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio (segnalazione di operazioni sospette all'Autorità competente) e limitazione dell'uso del contante all'importo inferiore ai mille euro, liquidando somme superiori in assegni tracciabili⁴².

Il Compro Oro non può:

- vendere online oggetti preziosi usati;
- fare prestito su pegno;
- acquistare e vendere oggetti preziosi usati a minori;
- consegnare gli oggetti preziosi usati in conto lavorazione a fonderie e vendere alle stesse l'oro puro ottenuto dalla fusione, né applicare il regime I.V.A. diverso dal "margine" se non iscritto nell'elenco degli operatori professionali in oro tenuto dalla Banca d'Italia.

3. Irregolarità riscontrabili nello svolgimento dell'attività commerciale

Le principali irregolarità riscontrabili nel corso dei controlli ed ispezioni sono numerose e, talvolta, possono celare la consumazione di gravi reati. Occorre altresì ricordare che anche ignari ed onesti clienti incorrono nel rischio di essere truffati o addirittura coinvolti indirettamente in casi di ricettazione o riciclaggio.

I controlli iniziano dalla presenza e dalla verifica delle autorizzazioni concesse che debbono essere regolarmente rilasciate per lo svolgimento della specifica attività, per quella sede e in corso di validità.

Occorre anche riscontrare che l'attività sia effettivamente condotta e diretta dal titolare della licenza o dal rappresentante poiché si potrebbe accertare che questi risultino invece semplici "prestanome", utilizzati per aggirare normative che avrebbero impedito la concessione della licenza a colui che realmente esercita il commercio.

Ulteriori verifiche possono essere eseguite sulla presenza e regolare tenuta del registro delle operazioni giornaliere e la corretta trascrizione dei vari acquisti eseguiti. È quindi possibile riscontrare mancate o parziali iscrizioni di preziosi acquistati, controllare che vi sia stata un'adeguata verifica dei clienti, le cui generalità devono essere trascritte tramite l'esibizione obbligatoria di documenti d'identità e di riconoscimento, ed accertare la regolare giacenza di dieci giorni della merce acquistata. In alcuni Compro Oro è altresì possibile esaminare eventuale documentazione aggiuntiva, non obbligatoria⁴³, che riporta ulteriori indicazioni sulla qualità

delle singole prestazioni ed operazioni eseguite ed esaurienti caratteristiche degli oggetti in oro negoziati.

Questi controlli a volte rivelano situazioni inaspettate come verificare che i metalli preziosi sono stati ceduti, anche ripetutamente e a regolare distanza di tempo, da persone pregiudicate effettivamente residenti anche a centinaia di chilometri di distanza dall'esercizio commerciale sottoposto ad ispezione. In altri casi le operazioni erano state registrate con dati anagrafici provenienti da documenti falsi e, quindi, utilizzando generalità di fantasia. Occorre altresì verificare il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dal Questore, elencate nello stesso provvedimento autorizzatorio.

Successive verifiche da eseguire riguardano le eventuali manomissioni degli strumenti di peso.⁴⁴ Le bilance possono essere manomesse nei meccanismi interni, essere posizionate su di un piano non perfettamente orizzontale, agendo sui supporti, costituiti da piedini estensibili e regolabili, decentrando così la bolla che dovrebbe invece attestare il corretto posizionamento dello strumento; infatti la bolla d'aria deve risultare esattamente al centro del cerchio che la contiene.

Si può anche arrivare alla manomissione dei pesi utilizzati nella bilancia a piattelli, tradizionalmente utilizzata dagli orefici, sostituiti con altri di maggior peso o comunque falsati che fanno risultare più leggeri gli oggetti sottoposti a peso.

Altre irregolarità possono consistere nell'apposizione, sempre nelle tradizionali bilance a doppio piatto e pesetti, di un sottile strato di materiale collocato esternamente, al disotto del piattello su cui si posizionano i pesi, falsando così la pesatura a tutto vantaggio del negoziante⁴⁵. Sempre per le stesse finalità truffaldine, ma con modalità più raffinate, uno dei due piattelli, sui quali devono essere impressi i punzoni di verifica, può essere, per così dire "rinforzato" nella parte inferiore con una sottile lamina metallica e successivamente ricromato. In tal caso occorrerà porre particolare attenzione all'assenza dei punzoni, apposti precedentemente, ricoperti dalla nuova cromatura, e alla mancanza della tipica "bombatura" del fondo del piattello stesso.

Nel corso delle ispezioni presso i negozi di "Compro Oro" può essere utile che le Forze di Polizia portino con sé un oggetto in oro, o comunque metallico, del quale hanno preventivamente verificato con esattezza il peso. È così possibile riscontrare, in via speditiva, eventuali incongruenze ed inesattezze del peso reale dell'oggetto con quello rilevato con lo strumento di misurazione presente presso l'esercizio commerciale sottoposto a controllo. ©

l'acquisto da un soggetto privato che non fattura. Trattasi quindi di una vendita privata, del tutto esente dall'I.V.A.

42 Art. 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", definito anche "Decreto salva Italia".

43 Alcuni esercenti, particolarmente accorti, usano fotocopiare il documento esibito o far firmare, obbligatoriamente, un atto di vendita dove lo stesso cliente dichiara, ai fini dell'antiriciclaggio: che gli oggetti venduti non sono di illecita provenienza; di avere la piena disponibilità degli stessi e di essere in possesso di tutti i diritti atti alla vendita; che il documento d'identità esibito è autentico e in corso di validità; di autorizzare l'uso e il trattamento dei dati personali ai soli fini dell'inserimento degli stessi nel registro delle transazioni; di essere a conoscenza che gli oggetti, una volta venduti, non potranno, in nessun caso, essere riacquistati dal venditore. In taluni casi gli oggetti ceduti vengono fotografati e le immagini conservate per eventuali controlli e verifiche da parte delle Forze dell'ordine. Inoltre alcuni negozianti forniscono la ricevuta a saldo per la somma pattuita. A tal proposito occorre ricordare che non vi è alcuna norma che imponga il rilascio ai clienti della ricevuta o dello scontrino fiscale per un motivo, a dir poco, paradossale: il negoziante non vende la merce bensì

44 Per la vendita diretta al pubblico possono essere usate esclusivamente bilance di tipo legale che rispettano le previsioni del D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517. Negli esercizi commerciali la normativa prevede che gli strumenti utilizzati per il peso debbano superare una verifica periodica, con scadenza triennale, da parte dell'Ispettore metrico della Camera di Commercio, che testa gli apparecchi di misura con pesi campione in suo possesso. A controllo ultimato, se le misurazioni eseguite dallo strumento risultano comprese entro una determinata classe di precisione riportata nell'allegato I del suddetto D. Lgs. 517/92, viene apposto un particolare sigillo verde, di tipo autoadesivo, che si distrugge al tentativo di rimozione, attestante l'avvenuta verifica. Nelle bilance meccaniche tradizionali, spesso utilizzate in oreficeria, vengono altresì punzonati i piattelli stessi.

45 Per una attenta e dettagliata esposizione, anche con immagini, di quanto riferito: <http://pieronuciaro.it/2011/09/23/la-truffa-delle-bilance-le-tasse-occulte-che-i-consumatori-pagano-ogni-giorno/> e <http://pieronuciaro.it/2013/12/15/il-controllo-dei-compro-oro/>.